

## **A486 - ENEL DISTRIBUZIONE-RIMOZIONE COATTA DISPOSITIVI SMART METERING**

*Provvedimento n. 26167*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 settembre 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, in particolare, l'articolo 14-ter introdotto dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

VISTO l'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (in seguito TFUE);

VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE (oggi articoli 101 e 102 del TFUE);

VISTA la propria delibera del 2 dicembre 2015 con la quale è stata avviata un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. (oggi, "e-distribuzione S.p.A.") e della società controllante Enel S.p.A. per accertare l'esistenza di eventuali violazioni dell'articolo 102 del TFUE nel mercato dello *smarticologemetering* elettrico;

VISTA la "Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287", assunta nell'adunanza del 6 settembre 2012 e pubblicata sul Bollettino n. 35 del 17 settembre 2012;

VISTE le comunicazioni del 26 aprile 2016, con le quali Enel Distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A. hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90, secondo le modalità indicate nell'apposito "Formulario per la presentazione degli impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90", volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

VISTA la propria delibera del 18 maggio 2016, con la quale è stata disposta la pubblicazione, in data 19 maggio 2016, degli impegni proposti da Enel Distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A. sul sito *internet* dell'Autorità, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni;

VISTE le osservazioni delle Parti del procedimento e dei terzi interessati;

VISTE le modifiche accessorie agli impegni, presentate da e-distribuzione S.p.A. e Enel S.p.A. in data 18 luglio 2016;

VISTA la propria comunicazione alla Commissione Europea, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 1/2003;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **I. PREMESSA**

**1.** A seguito di una segnalazione pervenuta in data 9 marzo 2015 dalla società AEM Acotel Engineering and Manufacturing S.p.A. (di seguito, "AEM" o "Acotel"), l'Autorità ha avviato il 2 dicembre 2015 un'istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/90, volta ad accertare eventuali violazioni dell'articolo 102 TFUE, in relazione ai comportamenti assunti da Enel Distribuzione S.p.A. nel settore della rilevazione avanzata e messa a disposizione dei dati di consumo elettrico ai clienti finali (c.d. "*smarticologemetering*").

### **II. LE PARTI**

**2.** Enel Distribuzione S.p.A. (oggi, "e-distribuzione S.p.A."<sup>1</sup>; nel prosieguo anche solo, "e-distribuzione" o "ED"), interamente controllata da Enel S.p.A., è la società del gruppo Enel operante nel settore della distribuzione dell'energia elettrica nel territorio nazionale. La società, che gestisce in concessione le reti di distribuzione e i relativi dispositivi di interconnessione nella maggior parte dei comuni italiani, nel 2014 ha distribuito – sia in termini di volumi che di numero di punti di prelievo (POD) serviti – circa l'85% dell'energia elettrica consumata in Italia<sup>2</sup>. ED, oltre a svolgere in concessione il servizio di distribuzione di energia elettrica, svolge in esclusiva anche il servizio di misura dell'energia elettrica prelevata a fini di fatturazione, nelle aree geografiche servite dalla propria rete di distribuzione.

Enel Distribuzione ha realizzato nel 2014 in Italia un fatturato pari a circa 7 miliardi di euro.

---

<sup>1</sup> [Enel Distribuzione S.p.A. ha proceduto, a far data dal 1° luglio 2016, a cambiare la propria denominazione, adottando quella di e-distribuzione S.p.A., in ottemperanza agli obblighi di brand unbundling previsti dal d.lgs. n. 93/2011 (di recepimento della direttiva comunitaria 72/2009/CE) e successivamente dettagliati dalla delibera n. 296/2015 del 22 giugno 2015 dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (nel prosieguo anche solo, AEEGSI).]

<sup>2</sup> [Fonte: AEEGSI, Relazione annuale 2015.]

3. Enel S.p.A. è la società *holding* a capo del gruppo Enel, attivo a livello mondiale nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale. Il fatturato consolidato del 2014 di Enel S.p.A. è stato pari a circa 75 miliardi di euro, di cui oltre 28 miliardi realizzati in Italia.

4. AEM è parte del gruppo Acotel il quale si occupa, tra le altre cose, della progettazione e realizzazione di soluzioni di monitoraggio energetico e ha sviluppato alcuni servizi, denominati "Acotel Energy", i quali consistono in un insieme di soluzioni tecnologiche basate sull'integrazione di componenti *hardware* e *software* che permettono il monitoraggio avanzato dei consumi di energia elettrica. In particolare, la società ha sviluppato un dispositivo (c.d. "General Pulse Meter", o GPM), in grado, tramite un fotodiode applicato al contatore, di rilevare il lampeggio del led del contatore stesso e di raccogliere in tal modo dati dettagliati di consumo dei clienti finali, da mettere a disposizione di questi ultimi (dispositivi di tipo c.d. "led-based").

La *holding* capogruppo, Acotel Group S.p.A., controlla il 99,9% di AEM. Il fatturato realizzato da AEM nel 2014, interamente in Italia, è stato pari a circa 1,8 milioni di euro.

5. A seguito di apposita istanza, sono state ammesse a partecipare al procedimento, rispettivamente con comunicazioni del 12 febbraio 2016 e 21 marzo 2016, la società Telecom Italia S.p.A. e l'associazione Utilitalia.

### III. LE CONDOTTE CONTESTATE

6. Secondo l'ipotesi alla base del provvedimento di avvio del procedimento istruttorio, e-distribuzione sembrava aver agito per ostacolare l'operatività del segnalante Acotel sul mercato dello *smart metering* elettrico, attraverso un'articolata strategia escludente suscettibile di integrare un abuso di posizione dominante perseguibile ai sensi della normativa antitrust.

Tale strategia si sarebbe manifestata attraverso una serie di condotte strumentali, ingiustificatamente ostruzionistiche e/o dilatorie, che apparivano idonee a condizionare negativamente lo sviluppo concorrenziale e il processo innovativo nel mercato del monitoraggio avanzato dei consumi elettrici.

7. In particolare, tale disegno escludente sembrava potersi riscontrare, in primo luogo, in numerosi e perduranti episodi di distacco di dispositivi c.d. "GPM" di Acotel – in grado di rilevare il lampeggio led del contatore a fini di lettura del dato di consumo (c.d. "led-based device", o "dispositivi conta impulsi") - dai contatori dei clienti finali, che non apparivano oggettivamente giustificabili, in ragione dell'assenza di interferenze elettromagnetiche dei dispositivi GPM con il ciclo di lettura dei dati di consumo a fini di fatturazione svolto dal distributore<sup>3</sup>.

8. Segnatamente, risultava che ED avesse, a partire dall'autunno del 2014, proceduto a decine di episodi di rimozione noti alla società segnalante, laddove il fenomeno risultava ancora perdurante al momento dell'avvio della presente istruttoria (le ultime segnalazioni ad Acotel da parte di alcuni clienti finali risalivano al mese di novembre 2015). Nel carteggio con Acotel, a giustificazione del proprio operato, ED, anche facendo riferimento alla circostanza per cui i contatori installati presso la clientela finale sono di proprietà della stessa ED, aveva almeno inizialmente negato *tout court* la possibilità per i clienti di installarli, invocando temi di sicurezza nello svolgimento delle attività di misura e manutenzione da parte del distributore, le quali sarebbero state ostacolate dalla presenza sul contatore del dispositivo di lettura del led.

9. Sintomatiche di una strategia complessiva a fini escludenti sembravano essere, inoltre, ulteriori condotte, quali la mancata collaborazione con il cliente o con la stessa Acotel nei casi in cui il contatore fosse collocato all'interno di coperture, grate o teche, e quindi fosse fisicamente impossibile l'accesso allo stesso senza l'intervento del distributore (anzi, in almeno un caso, l'espresso diniego al cliente di installare il dispositivo GPM di Acotel), ovvero la mancata messa a disposizione del c.d. "fattore k" che per alcuni misuratori con particolari caratteristiche consente di leggere correttamente il lampeggio del contatore prodotto dal led<sup>4</sup>.

10. Infine, il segnalante aveva avanzato, sin dal mese di giugno 2015, formale richiesta a ED di avere accesso alle informazioni tecniche e di *know-how* che permettessero anche a soggetti come Acotel, diversi dai distributori di energia elettrica, di offrire distinte soluzioni di acquisizione dei dati di consumo che funzionino "...attraverso un dispositivo posto in casa del cliente e collegato al misuratore attraverso la linea elettrica..." (c.d. *in-home device*, *IHD*). Sul punto, il segnalante non aveva ricevuto alcuna risposta da ED, nonostante due ulteriori comunicazioni di sollecito inviate il 1° settembre 2015 e 3 novembre 2015. Alla data di avvio del procedimento istruttorio, in particolare, non risultava che ED avesse fornito alcun riscontro, neanche di carattere interlocutorio, alle tre successive richieste avanzate da Acotel<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> [Anche alla luce delle analisi che erano state già svolte dal regolatore nel corso dell'intervenuta attività di consultazione sul tema (cfr. DCO n. 232/2014 del 22 maggio 2014 e DCO n. 186/2015 del 23 aprile 2015).]

<sup>4</sup> [In particolare, alcune tipologie di misuratori utilizzano dei trasformatori che modificano il valore degli impulsi lanciati dal led secondo un rapporto di trasformazione, definito appunto "fattore k", normalmente indicato in un'apposita etichetta sul misuratore e senza la cui conoscenza il servizio di smart metering di Acotel (o di qualsiasi altro soggetto che lo proponga servendosi di dispositivi basati sulla lettura del led del contatore) non può essere offerto al cliente.]

<sup>5</sup> [In particolare, tale condotta appariva suscettibile di integrare un'ipotesi di fattispecie abusiva escludente ascrivibile alla ben nota tipologia del rifiuto a contrarre (cfr. giurisprudenza consolidata a partire dai tre leading cases comunitari: Magill, IMS e Microsoft – rispettivamente CdG 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 e C-242/91; CdG 29 aprile 2004, C-418/01; Trib. Primo Grado 17 settembre 2007, T-201/04).]

## IV. I MERCATI RILEVANTI E LA POSIZIONE DOMINANTE DI E-DISTRIBUZIONE

### IV.1 I mercati rilevanti

**11.** In ragione delle condotte segnalate, i mercati rilevanti del prodotto per la valutazione del caso in esame possono individuarsi *prima facie* nei mercati a monte a) dei servizi di distribuzione di energia elettrica e **b)** dei servizi di misura dell'energia elettrica e nei mercati a valle c) dei servizi di monitoraggio avanzato dei consumi elettrici (c.d. *smart metering elettrico*) e **d)** della vendita di energia elettrica al dettaglio a clienti finali, domestici e non domestici.

**12.** L'attività di distribuzione di energia elettrica (mercato sub a)<sup>6</sup> consiste nel trasporto dell'energia dispacciata attraverso la rete di trasmissione nazionale dai punti di interconnessione con tale rete ai punti di prelievo nella titolarità dei clienti finali allacciati alla rete di distribuzione locale. L'attività di distribuzione è svolta su base di una concessione locale, rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico, comprendente uno o più comuni. Il mercato rilevante sotto il profilo geografico coincide con il territorio oggetto della concessione, in cui il concessionario detiene quindi una posizione di monopolio.

**13.** L'attività di misura dell'energia elettrica (mercato sub b) consiste nell'attività di rilevazione e gestione dei dati di misura dell'energia elettrica e della potenza, attiva e reattiva, da parte di un misuratore di energia elettrica, a fini di fatturazione. In particolare, il servizio di misura dell'energia elettrica, così come regolato dall'AEEGSI, si articola nelle seguenti attività: installazione e manutenzione dei misuratori; raccolta delle misure dell'energia elettrica; validazione, registrazione e messa a disposizione delle misure dell'energia elettrica a fini di fatturazione<sup>7</sup>. Lo svolgimento del servizio di misura sul territorio nazionale è stato attribuito – a partire da iniziali previsioni di natura regolamentare<sup>8</sup> – all'impresa distributrice competente per territorio<sup>9</sup>. Per quanto di rilievo ai fini del presente procedimento istruttorio, in virtù di detta operatività, l'impresa distributrice detiene l'esclusiva disponibilità dell'accesso diretto ai dati letti dai misuratori installati, relativi ai prelievi di energia elettrica degli utenti.

**14.** Ciò premesso, in considerazione del fatto che in base alle attuali previsioni normative e regolamentari applicabili, sul territorio nazionale ED risulta, nelle aree di competenza, l'unico soggetto intitolato a svolgere tanto l'attività di distribuzione elettrica quanto quella di misura a fini di fatturazione, ai fini del presente procedimento appare comunque irrilevante una distinta individuazione dei predetti mercati.

**15.** A livello tecnologico, appare rilevante notare che i misuratori di energia elettrica attualmente installati in Italia presso la clientela finale sono contatori elettronici c.d. "di prima generazione" (o 1G), che – pur prevedendo funzionalità già avanzate<sup>10</sup> – non presentano caratteristiche di separazione delle risorse di comunicazione, interoperabilità con dispositivi di terze parti e multi-canalità, che saranno disponibili solo a seguito della sostituzione dell'attuale parco contatori con quelli elettronici c.d. "di seconda generazione" (o 2G) attesa nei prossimi anni<sup>11</sup>. In particolare, l'informazione sul dato di consumo a fini di fatturazione viene trasmessa sfruttando la tecnologia c.d. "PLC" (*Power Line Carrier*) e le caratteristiche tecniche degli attuali misuratori di ED non consentono attualmente alcun "disaccoppiamento" di linea che permetta la trasmissione delle informazioni mediante più canali, uno dei quali utilizzabile direttamente ai fini dell'offerta di servizi di monitoraggio avanzato dei consumi da parte di soggetti diversi dal distributore<sup>12</sup>.

<sup>6</sup> [L'attività di distribuzione è definita, ai sensi del d.lgs. n. 79/1999, come "il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali". La legge 3 agosto 2007, n. 125, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 2007, tale attività deve essere svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita nel caso in cui le reti alimentino almeno 100.000 clienti finali.]

<sup>7</sup> [Cfr. c.d. TIME "Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione del servizio di Misura dell'Energia elettrica" per il periodo di regolazione 2016-2019 di cui all'Allegato B della delibera AEEGSI del 23 dicembre 2015 n. 654/2015/R/eel.]

<sup>8</sup> [Cfr. delibera AEEG n. 228/01.]

<sup>9</sup> [Si deve segnalare a questo proposito che quella prescelta in Italia non è l'unica soluzione possibile, laddove in altri paesi l'attività di misura è svolta dai venditori, come pure da soggetti terzi indipendenti.]

<sup>10</sup> [I contatori elettronici oggi installati, in particolare, intercettano già numerosi requisiti funzionali cui il legislatore europeo fa riferimento quando parla di sistemi di smart metering (cfr. Raccomandazione n. 2012/148/UE della Commissione europea del 9 marzo 2012), sebbene non tutti. Segnatamente, i medesimi non consentono di rispondere pienamente alla funzionalità di cui alla lettera b) del punto 42 della Raccomandazione citata, la quale prevede: "(...b) aggiornamento dei dati di lettura con sufficiente frequenza per consentire di risparmiare energia grazie a tali informazioni. Questa funzione riguarda esclusivamente il versante della domanda, cioè l'utente finale. Perché l'utente possa fare affidamento sulle informazioni fornitegli dal sistema, deve disporre di informazioni corrispondenti al proprio comportamento. La frequenza deve essere adeguata ai tempi di risposta dei prodotti che consumano o che producono energia. La frequenza generalmente ammessa come necessaria per l'aggiornamento dei dati è almeno ogni 15 minuti (...)."]

<sup>11</sup> [Secondo le specifiche tecniche indicate dall'AEEGSI con la delibera n. 87/2016 dell'8 marzo 2016, "Specifiche funzionali abilitanti i misuratori intelligenti in bassa tensione e performance dei relativi sistemi di smart metering di seconda generazione (2G) nel settore elettrico, ai sensi del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102", assunta a valle dei lavori preparatori di cui ai DCO n. 416/2015 del 6 agosto 2015, "Sistemi di smart metering di seconda generazione per la misura di energia elettrica in bassa tensione". Cfr. infine, circa i lavori del regolatore sul medesimo tema, il recente DCO n. 267/2016 del 26 maggio 2016, "Sistemi di smart metering di seconda generazione per la misura di energia elettrica in bassa tensione, conformi ai requisiti funzionali di cui alla deliberazione 87/2016/R/eel. Orientamenti per il riconoscimento dei costi".]

<sup>12</sup> [Ne deriva che nel breve e medio periodo, per l'estrazione di dati di consumo di maggiore granularità rispetto alle misure utilizzate per la fatturazione e il conseguente sviluppo dei connessi servizi di smart metering elettrico, appare indispensabile l'utilizzo di dispositivi ulteriori rispetto agli attuali misuratori (c.d. led-based devices o in-home devices, cfr. infra).]

**16.** Il mercato dell'offerta di soluzioni avanzate di monitoraggio dei consumi elettrici (c.d. *smarticolumetering*, mercato *sub c*)), rappresenta un mercato innovativo, in fase di sviluppo, in cui il servizio offerto, distinto dalla tradizionale attività di misura dell'energia elettrica a fini di fatturazione, consiste nella rilevazione, elaborazione e messa a disposizione del cliente finale dei propri dati dettagliati di consumo elettrico mediante appositi dispositivi, sistemi di trasmissione e piattaforme/interfacce informatiche.

La diffusione dei servizi di *smarticolumetering* sul territorio dell'Unione è stata promossa dalla normativa comunitaria fin dalla direttiva 2009/72/CE (parte del c.d. "Terzo pacchetto energia")<sup>13</sup>, e poi con maggiore enfasi dalla direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica<sup>14</sup>. La direttiva 2012/27/CE, in particolare, è stata recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 102/2014, il quale ha previsto che ai consumatori debba essere consentito l'accesso ai propri dati di consumo ad un elevato livello di dettaglio<sup>15</sup>.

**17.** Dal lato della domanda, richiedono servizi di *smarticolumetering* sia utenti finali consumatori di energia elettrica, domestici o non domestici, interessati a monitorare i propri comportamenti di consumo ai fini di risparmio energetico o per fruire di ulteriori servizi avanzati (ad es. domotica), sia società di vendita di energia, interessate a integrare nell'offerta della pura *commodity* anche tali servizi innovativi, i quali assumono quindi il ruolo di variabile competitiva negli stessi mercati della vendita. Dal lato dell'offerta, questi servizi rappresentano un segmento innovativo dei mercati energetici e possono essere forniti da diversi soggetti, in regime concorrenziale. In ragione della diffusione territoriale della domanda potenzialmente interessata e delle caratteristiche di offerta delle soluzioni tecnologiche ad oggi sviluppate, il mercato dello *smarticolumetering* elettrico può essere considerato di dimensione nazionale.

**18.** Si noti che, date le caratteristiche tecnologiche dei contatori elettronici attualmente in uso, l'input essenziale per la definizione di un'offerta al pubblico di servizi di *smarticolumetering*, costituito dal dato di consumo del cliente finale, può essere ottenuto unicamente mediante meccanismi e dispositivi di rilevazione del led in virtù di un accoppiamento ottico con il contatore (c.d. *led-based devices*), oppure mediante l'utilizzo di apparecchi in grado di leggere le informazioni del contatore direttamente attraverso la linea elettrica a partire da dispositivi posti in una presa di corrente e che sfruttano la tecnologia proprietaria del distributore (c.d. *in-home devices*, ovvero, per la rete gestita da ED e fino alla previsione di rilascio del modulo *OEM* di cui al presente provvedimento, solo lo *SmarticoloInfo* sviluppato dalla stessa e-distribuzione<sup>16</sup>).

**19.** Per quanto riguarda i mercati della vendita di energia elettrica (mercati *sub d*), secondo costante giurisprudenza e prassi dell'Autorità, vengono considerati separati mercati del prodotto per categorie diverse di clienti finali, in particolare distinguendo tra vendita a clienti finali domestici e non domestici e, tra questi ultimi, tra vendita a clienti di differenti dimensioni e caratteristiche, sintetizzate nel tipo di allacciamento alla rete (bassa tensione o media/alta tensione); la prassi decisionale dell'Autorità non distingue, invece, tra clienti in regime di maggior tutela o salvaguardia e clienti sul "mercato libero". La dimensione geografica di detti mercati dipende da diversi fattori, soprattutto inerenti l'effettivo grado di mobilità della domanda finale, che, con riguardo alle utenze in bassa tensione, risulta prevalentemente servita a livello locale, laddove per le utenze di maggiori dimensioni (MT e AT) la competizione fra le imprese si sviluppa a livello nazionale.

---

<sup>13</sup> [La direttiva 2009/72/CE disponeva tra le misure poste a tutela dei consumatori, la necessità e opportunità che i medesimi fossero "adeguatamente informati del consumo effettivo di energia elettrica e dei relativi costi, con frequenza tale da consentire loro di regolare il proprio consumo di energia elettrica. Tali informazioni sono fornite ad opportuni intervalli che tengano conto della capacità del contatore del cliente e del prodotto di energia elettrica in questione".]

<sup>14</sup> [La direttiva 2012/27/UE, all'art. 2, ha definito uno "smart metering system" o "intelligent metering system" come un "sistema elettronico in grado di misurare il consumo di energia, fornendo maggiori informazioni rispetto ad un dispositivo convenzionale, e di trasmettere e ricevere dati utilizzando una forma di comunicazione elettronica". La medesima direttiva ha poi previsto che siano messe a disposizione dei clienti o, su richiesta di questi ultimi, ad un terzo che agisce a loro nome, informazioni sui consumi energetici che siano esaurienti e in formato comprensibile, nonché tali da consentire un raffronto con offerte comparabili.]

<sup>15</sup> [In particolare, l'articolo 9, comma 6, lettera b), del d.lgs. n. 102/2014, ha disposto che: "Fatti salvi i provvedimenti normativi e di regolazione già adottati in materia, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con uno o più provvedimenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le modalità con cui, se tecnicamente possibile ed economicamente giustificato: (...) b) le imprese di distribuzione ovvero le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio, nel caso in cui siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, provvedono affinché i clienti finali abbiano la possibilità di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono almeno:

1) dati cumulativi relativi ad almeno i tre anni precedenti o al periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore. I dati devono corrispondere agli intervalli per i quali sono state fornite informazioni sulla fatturazione;

2) dati dettagliati corrispondenti al tempo di utilizzazione per ciascun giorno, mese e anno. Tali dati sono resi disponibili al cliente finale via internet o mediante l'interfaccia del contatore per un periodo che include almeno i 24 mesi precedenti o per il periodo trascorso dall'inizio del contratto di fornitura, se inferiore".]

<sup>16</sup> [Il c.d. "Smart Info" è un dispositivo per la lettura avanzata dei consumi energetici e la messa a disposizione dei dati di consumo ai clienti finali con tecnologia c.d. "in-home device", descritto dalla stessa ED sul proprio sito web, quale "il dispositivo sviluppato da Enel Distribuzione che inserito in una qualunque presa elettrica registra i dati certificati raccolti dal contatore elettronico e li rende disponibili su diverse interfacce utente (come display, pc, smartphone)". Il dispositivo Smart Info è stato distribuito gratuitamente da ED a partire dal 2012 in alcuni progetti pilota che hanno coinvolto alcune città italiane (c.d. "Progetto Isernia", iniziato a dicembre 2012 e conclusosi a dicembre 2014, rientrante in una sperimentazione finanziata dall'AEEGSI con delibera n. 39/2010; c.d. progetto "Smart City L'Aquila", finanziato con parte del budget stanziato per la ricostruzione della Regione Abruzzo dopo gli eventi sismici del 2009, partito successivamente - all'inizio del 2015 - ed ancora in corso all'atto di avvio della presente istruttoria; infine, c.d. progetto "Puglia Active Network", partito nel 2015, e finanziato mediante fondi europei del bando Ner 300, anch'esso tuttora in corso e che prevede vari interventi fino al 2018).]

**20.** Per quanto di interesse per il presente procedimento istruttorio, sui mercati della vendita di energia elettrica ai clienti finali, attualmente ma ancor di più in prospettiva<sup>17</sup>, l'offerta congiunta di servizi avanzati di *smarticolumetering* unitamente alla pura *commodity* può costituire un'importante *atout* competitiva e strumento di differenziazione per i venditori sul mercato libero.

#### **IV.2 La posizione delle Parti sui mercati rilevanti**

**21.** Nel mercato rilevante della distribuzione elettrica (e, di conseguenza, in base all'organizzazione attuale del medesimo, in quello della misura), e-distribuzione opera in posizione di monopolio nei mercati locali coincidenti con i comuni nei quali è titolare della concessione esclusiva di distribuzione; e-distribuzione, quindi, risulta in posizione dominante in tali mercati. Peraltro, ED è di gran lunga il principale operatore nazionale nella distribuzione, operando in base ad una concessione unica rilasciata dal MSE relativa a un numero assai elevato di comuni italiani e avendo distribuito nel 2014, come già richiamato, circa l'85% dell'energia elettrica consumata in Italia sia in termini di volumi che di numero di POD serviti.

**22.** Per quanto concerne il mercato dell'offerta di servizi di *smarticolumetering* elettrico, il gruppo Enel è presente attraverso Enel Energia S.p.A., la quale all'atto dell'avvio del presente procedimento istruttorio risultava offrire all'utenza *business* detti servizi mediante le offerte denominate "Easy Click - Web Data Management" e "R.E.M. - Remote Energy Monitoring", nonché attraverso la stessa e-distribuzione la quale, seppur a livello sperimentale, risultava aver avviato specifici progetti legati alla diffusione del dispositivo di tipo "in-home device" per la lettura avanzata dei consumi dei clienti domestici c.d. *SmarticoloInfo*<sup>18</sup>.

**23.** Infine, il gruppo Enel detiene una posizione di preminente rilievo nei mercati della vendita di energia elettrica a clienti finali sul territorio nazionale, operando nel segmento della vendita in maggior tutela attraverso la società Enel Servizio Elettrico S.p.A. e nella vendita sul mercato libero attraverso Enel Energia S.p.A..

**24.** In conclusione, e-distribuzione, società appartenente ad un gruppo integrato che opera in tutti i mercati interessati dal presente procedimento, detiene una posizione di dominanza nell'offerta dei servizi di distribuzione e di misura, che si collocano a monte dei mercati dello *smarticolumetering* elettrico e della vendita di energia elettrica.

#### **V. GLI IMPEGNI PROPOSTI DA E-DISTRIBUZIONE S.P.A. E ENEL S.P.A.**

**25.** In risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall'Autorità nel provvedimento di avvio, il 26 aprile 2016, e-distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A. hanno presentato impegni ai sensi dell'articolo 14-ter della legge n. 287/90 (nel prosieguo, gli "Impegni").

**26.** Gli impegni originariamente proposti erano in sintesi:

- **Impegno n. 1 di ED**, di effettuare interventi di rimozione di dispositivi conta impulsi solo nei casi di stretta necessità, nonché di implementare un flusso informativo volto ad avvisare tempestivamente il cliente o il soggetto delegato della intervenuta rimozione di un dispositivo;
- **Impegno n. 2 di ED**, di definire Linee Guida aventi ad oggetto la descrizione puntuale delle casistiche di intervento che comportino la necessaria rimozione dei dispositivi conta impulsi e le procedure che il personale di ED dovrà seguire in tali casi;
- **Impegno n. 3 di ED**, per i misuratori collocati all'interno di quadri di alloggiamento sigillati, di mettere a disposizione gli impulsi metrologici attraverso la c.d. scheda Emittitore Segnali ("scheda ES") a titolo gratuito in occasione delle verifiche periodiche che il distributore è tenuto ad effettuare con cadenza triennale ovvero ad un costo di 27,03 euro più IVA in caso di richiesta anticipata del cliente;
- **Impegno n. 4 di ED**, di istituire un tavolo tecnico, cui potranno aderire tutti gli operatori interessati, per la discussione dei diversi profili legati alla installazione dei dispositivi conta impulsi sui misuratori;
- **Impegno n. 5 di ED**, di pubblicare il c.d. "fattore k" nella sezione dedicata al cliente finale del proprio portale *web*;
- **Impegno n. 6 di ED**, di mettere a disposizione un modulo c.d. *Original Equipment Manufacturer* ("OEM") integrabile in dispositivi *in-home device* ("IHD") di terze parti, ad un prezzo che rifletterà esclusivamente il costo sostenuto dalla stessa società per la relativa produzione a mezzo di ditte appaltatrici e che in ogni caso non potrà eccedere 18 euro;
- **Impegno n. 1 di Enel S.p.A.**, di garantire il rispetto da parte di ED delle modalità attuative e delle tempistiche riguardanti le misure proposte;
- **Impegno n. 2 di Enel S.p.A.**, di garantire che ED applicherà a qualsiasi società del gruppo Enel le medesime condizioni commerciali e non commerciali applicate ai terzi, con specifico riguardo alla messa a disposizione, in base all'Impegno n. 6, del modulo *Original Equipment Manufacturer* ("OEM"), ovvero di altri prodotti o soluzioni relativi al medesimo mercato rilevante.

**27.** Valutando detti impegni non manifestamente infondati, con delibera del 18 maggio 2016, l'Autorità ha disposto la loro pubblicazione sul proprio sito *internet* in data 19 maggio 2016, al fine di consentire ai terzi interessati di esprimere le loro osservazioni.

<sup>17</sup> [Cfr. l'ipotesi di prossimo abbandono del regime di maggior tutela di cui al disegno di legge n. S.2085 attualmente in discussione al Senato (c.d. "DDL Concorrenza").]

<sup>18</sup> [Cfr. prec. nota 16.]

**28.** Entro il termine fissato per la conclusione del *market test* sono pervenute osservazioni da parte di quindici soggetti (singole società<sup>19</sup> o associazioni<sup>20</sup>). E' stato inoltre acquisito un parere sulla proposta di impegni da parte del regolatore di settore (AEEGSI).

**29.** In risposta all'esito della consultazione pubblica sugli Impegni, e-distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A. hanno fornito, in data 18 luglio 2016, una versione definitiva degli stessi, allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante (*Allegato 1*), nella quale gli Impegni nn. 1, 3 e 6 di ED sono stati sottoposti a modifiche accessorie. Nel seguito si illustra quindi, per ciascuno degli impegni presentati, il contenuto originario e quello definitivo alla luce delle modifiche accessorie apportate in seguito al *market test*, per poi valutarne l'idoneità a rispondere alle preoccupazioni concorrenziali sollevate dall'Autorità nel provvedimento di avvio del procedimento in esame.

### **V.1 Impegni n. 1 e n. 2 di ED (in tema di distacchi dei dispositivi conta impulsi)**

#### *V.1.1 Gli impegni originariamente proposti*

**30.** Gli impegni in questione, volti a risolvere le criticità determinate dai distacchi di dispositivi conta impulsi dai contatori di clienti finali, in estrema sintesi prevedevano l'instaurazione di un flusso informativo tramite e-mail, *ex ante* (solo nei casi di interventi programmabili) ed *ex post* (in tutti i casi di avvenuta rimozione di dispositivi), volto a consentire il tempestivo ripristino, da parte del cliente o del soggetto da questi designato (venditore di energia o fornitore di servizi di *smartcolomentering*) dell'apparecchio conta impulsi, ove oggetto di necessaria rimozione nel corso di un intervento *in loco* da parte del personale di ED.

**31.** A tale scopo, ED si impegnava ad attivare, sul proprio portale *web*, un servizio che consentisse ai clienti o ai soggetti da questi delegati di segnalare, nell'ambito di una sezione dedicata: (i) i gruppi di misura (identificati attraverso il cd. POD) sui quali risultava installato un apparecchio conta impulsi; (ii) l'indirizzo e-mail del soggetto responsabile (cliente finale o soggetto delegato) al quale inviare le comunicazioni di cui sopra. ED si era anche impegnata a garantire la segregazione delle informazioni inserite dai terzi in tale sezione dedicata del portale *web*; in particolare, il servizio di *mailing* sarebbe stato gestito in automatico da un apposito sistema informatico in relazione al quale non vi sarebbe stata alcuna possibilità di accesso manuale da parte del personale di Enel Distribuzione (complessivamente, **Impegno n. 1**)<sup>21</sup>.

**32.** Oltre a ciò, ED si era impegnata a definire un'apposita Istruzione Operativa (nonché ad erogare uno specifico modulo di formazione per il proprio personale) aventi ad oggetto la descrizione puntuale delle casistiche di intervento che comportino la necessaria rimozione dei dispositivi conta impulsi, nonché la procedura da seguire in caso di rimozione degli apparecchi, con particolare riferimento agli adempimenti da espletare per garantire quanto più possibile che il dispositivo venisse consegnato *in loco* al cliente o ad un terzo disponibile a prenderlo in carico (**Impegno n. 2**).

#### *V.1.2 Le osservazioni risultanti dal market test*

**33.** Le principali osservazioni formulate dai soggetti che hanno partecipato al *market test* in relazione all'Impegno n. 1 hanno sottolineato, in primo luogo, che il flusso informativo avrebbe dovuto intercorrere unicamente tra Enel Distribuzione e il venditore di energia o il fornitore di servizi di monitoraggio dei consumi e non tra ED e il cliente finale; in secondo luogo, diversi operatori hanno espresso il timore che le modalità di implementazione del medesimo flusso informativo, così come delineate da ED, consentissero alla società la possibilità di costituire un database di informazioni sensibili inerenti la preferenza per servizi di *smartcolomentering* dei clienti finali (identificati mediante il codice POD di coloro che avessero installato un dispositivo conta impulsi) nonché i loro indirizzi e-mail.

**34.** Sempre in relazione all'Impegno n. 1, poi, è stata chiesta da alcuni soggetti la messa a disposizione di un calendario degli interventi che Enel Distribuzione intenda effettuare qualora si tratti di interventi programmati, come gli interventi di sostituzione dei contatori con contatori di seconda generazione che si attendono nel corso dei prossimi anni, nonché la rassicurazione da parte di ED che la rimozione di un dispositivo conta impulsi non sarà operata laddove sia possibile rimuovere esclusivamente una parte del medesimo<sup>22</sup>.

---

<sup>19</sup> [Si tratta in particolare, oltre al segnalante Acotel, delle società ENI, Telecom Italia, Poste Italiane e Clevergy, che avevano già partecipato in varia forma al procedimento principale (Telecom quale vera e propria interveniente), delle ulteriori società Edison e Voltaide, che avevano inviato un contributo alle consultazioni dell'AEEGSI in materia, nonché delle società Ilevia, Connet e Advanced Devices, che avevano in essere accordi commerciali con ED per l'utilizzo di Smart Info. Infine, hanno presentato un contributo al market test anche le società Siemens, MAC e Azienda Energetica Reti.]

<sup>20</sup> [Quanto alle associazioni, hanno presentato osservazioni nell'ambito del market test Utilitalia, già Parte del procedimento principale, e AIGET, associazione rappresentativa dei grossisti e trader di energia.]

<sup>21</sup> [Per favorire la più ampia conoscenza e fruibilità del sistema informativo, poi, ED si impegnava a fornire pubblicità alla nuova procedura sul proprio sito web, nonché a procedere all'invio di specifiche comunicazioni ai soggetti potenzialmente interessati, individuati nei venditori di energia elettrica titolari di un contratto di trasporto con la società e nei soggetti che avessero partecipato ai documenti di consultazione dell'AEEGSI in materia - nn. 232/2014, 186/2015 e 416/2015 -.]

<sup>22</sup> [Nessuna particolare osservazione, invece, è stata presentata circa l'Impegno n. 2.]

### V.1.3 Le modifiche accessorie

**35.** La nuova versione dell'Impegno n. 1, proposto dalle Parti alla luce delle osservazioni del *market test*, prevede che: e-distribuzione procederà alla rimozione dei dispositivi conta impulsi solo ed esclusivamente quando ciò risulti strettamente necessario e si limiterà, ove possibile, a rimuovere la sola parte del dispositivo che costituisca ostacolo all'esecuzione delle attività di propria competenza; definirà un flusso informativo tempestivo circa gli interventi che hanno comportato il distacco di un dispositivo conta impulsi, mediante l'alimentazione di un apposito *repository* nel quale la società inserirà un elenco degli interventi effettuati e consultando il quale i soggetti interessati (venditori o fornitori dei servizi di *smartcolomentering*) potranno verificare la presenza di POD afferenti a propri clienti, senza che sia necessario da parte loro alcun inserimento preventivo di elementi identificativi (POD) delle forniture da verificare<sup>23</sup>.

**36.** In particolare, nel suddetto *repostory*, e-distribuzione inserirà le informazioni relative al numero di POD e alla data e fascia oraria (in intervalli di 3 ore) di ogni avvenuta rimozione, entro e non oltre le 8 ore successive all'effettuazione dell'intervento e prevedendo una permanenza di tali informazioni per un periodo di 30 giorni dal loro inserimento a sistema.

**37.** Inoltre, nella versione definitiva dell'Impegno n. 1, e-distribuzione si è impegnata a fornire al mercato elementi informativi sul programma di installazione dei contatori elettronici c.d. di seconda generazione che la società effettuerà nei prossimi anni. In primo luogo, ED consentirà ai clienti che si registrino sul proprio sito e inseriscano il codice POD relativo alla fornitura di conoscere se il proprio contatore sarà ricompreso nel piano di sostituzione nell'arco dei tre mesi successivi alla data di accesso (con la specificazione, in caso affermativo, del mese di effettuazione dell'intervento)<sup>24</sup>; in secondo luogo, ED affiggerà presso le forniture interessate, almeno 5 giorni prima del previsto intervento di sostituzione, un avviso che riporterà il giorno e la fascia oraria di effettuazione dell'intervento; in terzo luogo ed infine, nell'area pubblica del proprio sito *internet*, e-distribuzione renderà disponibile almeno la programmazione trimestrale del piano di sostituzione dei contatori, con dettaglio a livello di singolo comune interessato<sup>25</sup>.

### V.1.4 Valutazioni

**38.** Si ritiene che la versione definitiva degli Impegni nn. 1 e 2 sia complessivamente idonea ad eliminare le preoccupazioni concorrenziali evidenziate in sede di avvio del procedimento con relazione al fenomeno dei distacchi dei dispositivi conta impulsi da contatori dei clienti finali.

**39.** Innanzitutto, infatti, si rileva che l'Impegno n. 1 assicura – oltre alla garanzia di e-distribuzione di procedere ai distacchi solo nei casi di stretta necessità, espressamente elencati – il tempestivo rilascio (entro 8 ore dall'avvenuto intervento) delle informazioni relative ad un intervenuto fenomeno di distacco, attraverso un meccanismo automatizzato.

**40.** Appare di particolare rilevanza che l'impostazione del flusso informativo di cui alla versione definitiva dell'Impegno, mediante la creazione da parte di e-distribuzione di un c.d. *repository* degli interventi effettuati, venga incontro alle obiezioni da più parti sollevate in merito al rischio di creazione presso ED di un database di informazioni commerciali sensibili nonché alla inopportunità di un rapporto diretto tra ED e il cliente finale, consentendo comunque l'impegno un tempestivo ripristino del dispositivo conta impulsi laddove rimosso a seguito di un intervento del personale operativo di ED e, in tal modo, minimizzando l'impatto di eventuali disservizi e interruzioni dei servizi di *smartcolomentering* per i clienti finali<sup>26</sup>.

**41.** Infine, gli effetti dell'Impegno in esame vanno valutati congiuntamente alle previsioni dell'Impegno n. 2, ovvero la definizione di specifiche Linee Guida finalizzate a disciplinare puntualmente la condotta che il personale operativo dovrà tenere in caso di rinvenimento di dispositivi di terzi su contatori di e-distribuzione, nonché l'erogazione di un apposito modulo di formazione a tutte le unità operative di ED sul territorio nazionale per illustrare i contenuti della nuova procedura, volta a garantire quanto più possibile che il dispositivo venga consegnato al cliente o ad un soggetto terzo disponibile a prenderlo in carico.

**42.** Conclusivamente, si ritiene che gli Impegni nn. 1 e 2 siano idonei a porre rimedio alle preoccupazioni concorrenziali sollevate dall'Autorità in sede di avvio del presente procedimento in riferimento al fenomeno dei distacchi di dispositivi conta impulsi, nella misura in cui gli stessi consentono la minimizzazione dei disservizi per i

---

<sup>23</sup> [In altri termini, tutti i trader/system integrator (dicitura utilizzata da Enel per indicare il fornitore dei servizi di smart metering) avranno accesso alle medesime informazioni inerenti il complesso degli interventi di rimozione effettuati in un dato arco temporale.]

<sup>24</sup> [Rispetto a tale possibilità, Enel ha precisato che naturalmente il cliente potrà consentire l'acquisizione di tale informazione attraverso i propri codici di accesso anche al trader/system integrator con il quale abbia in essere un rapporto contrattuale per servizi di monitoraggio avanzato dei consumi.]

<sup>25</sup> [Nessuna modifica ha invece interessato l'Impegno n. 2.]

<sup>26</sup> [Va valutata altresì positivamente la previsione da parte di ED nella versione definitiva degli Impegni di alcune forme di pubblicizzazione del cronoprogramma del piano di installazione dei contatori di seconda generazione, oltre all'informativa inerente la singola fornitura, sebbene ad un livello elevato di aggregazione (e-distribuzione in particolare, come detto, ha previsto di fornire nella sezione pubblica del proprio sito web un'informativa del processo di sostituzione dei contatori su base trimestrale e a livello di singolo comune).]

clienti finali determinati dalle condotte segnalate e degli ostacoli all'operatività dei fornitori dei servizi di *smartcolomentering*.

## **V.2 Impegno n. 3 di ED (in tema di accesso ai gruppi di misura sigillati)**

### *V.2.1 L'impegno originariamente proposto*

**43.** Ai sensi dell'Impegno n. 3, e-distribuzione ha previsto, per quelle tipologie di contatori collocati all'interno di coperture, grate o teche, di mettere a disposizione del cliente (o del soggetto da questi delegato) gli impulsi metrologici attraverso la c.d. scheda Emittitore Segnali ("Scheda ES").

**44.** Nella versione originariamente proposta, tale intervento sarebbe stato effettuato gratuitamente da ED entro tre anni dalla data di eventuale accettazione degli Impegni da parte dell'Autorità, ovvero l'arco temporale previsto entro cui, in esecuzione della normativa CEI di riferimento<sup>27</sup>, la società avrebbe comunque dovuto effettuare interventi *in loco* di verifica di tutti i contatori di tipo c.d. "GME", i quali tipicamente sono posti all'interno di quadri di alloggiamento sigillati.

**45.** Al di fuori di tale ipotesi, e quindi nei casi di richiesta anticipata del cliente rispetto agli interventi programmati di cui sopra, il servizio sarebbe stato erogato addebitando al cliente un costo, definito da ED quale meramente simbolico, pari a 27,03 euro più IVA<sup>28</sup>.

**46.** Ulteriori misure di dettaglio di cui all'Impegno n. 3 prevedevano che in entrambi i casi, di installazione gratuita o su richiesta del cliente della scheda ES, non venisse addebitato da ED alcun ulteriore onere per tutte le eventuali successive attività di manutenzione straordinaria del servizio, nonché che la società avrebbe stipulato degli appositi *Service Level Agreement* ("SLA") con gli operatori interessati ai fini di garantire l'effettuazione dell'intervento entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal riscontro dell'avvenuto pagamento a seguito della richiesta.

### *V.2.2 Le osservazioni risultanti dal market test*

**47.** Le osservazioni emerse in sede di *market test* relativamente all'Impegno in questione hanno riguardato, soprattutto, la richiesta da parte di molti soggetti che le schede ES fossero fornite da ED a titolo gratuito anche nel caso di installazione anticipata su istanza del cliente.

**48.** Ulteriori intervenienti, poi, hanno sollecitato un'opportuna precisazione circa il fatto che l'Impegno fosse riferito a tutti i casi di contatori inaccessibili, anche laddove i medesimi siano allacciati in Bassa Tensione<sup>29</sup>, nonché, infine, la predisposizione da parte di ED di un canale di comunicazione dedicato per la gestione delle richieste di installazione di Schede ES direttamente provenienti da venditori/fornitori di servizi di *smartcolomentering*.

**49.** Il regolatore di settore, infine, ha sottolineato nel proprio parere la necessità di prevedere opportune forme di trasparenza del piano di installazione gratuita delle Schede ES nei confronti dei clienti, in modo che gli stessi disponessero degli elementi necessari a valutare l'eventuale opportunità di richiedere una installazione anticipata con gli oneri previsti a loro carico.

### *V.2.3 Le modifiche accessorie*

**50.** Nella nuova versione dell'Impegno n. 3, e-distribuzione si è resa disponibile ad installare gratuitamente la Scheda ES anche nei casi di richiesta anticipata da parte del cliente, ponendo tuttavia un tetto numerico alle installazioni effettuabili in un dato arco temporale, al fine di consentire la fattibilità delle medesime da parte del personale operativo della società<sup>30</sup>.

**51.** In particolare, l'intervento verrà effettuato gratuitamente fino ad un massimo di 800 installazioni al mese, per un totale di circa 45.000 installazioni gratuite all'anno (ricomprendendo in tale totale anche le installazioni già programmate all'interno del piano di verifiche triennali di cui all'Impegno originario)<sup>31</sup>. Tale modifica dovrebbe quindi consentire in un arco temporale di circa due anni la dotazione di tutti i misuratori c.d. GME, all'esterno delle relative coperture, degli impulsi metrologici attraverso le Schede ES.

**52.** In secondo luogo, e-distribuzione si è ulteriormente impegnata, sempre in risposta alle osservazioni pervenute nell'ambito del *market test*, ad attivare un canale dedicato attraverso cui i soggetti interessati possano far pervenire le

---

<sup>27</sup> [CEI 0-16 2013 ("Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed MT delle imprese distributrici di energia elettrica"), CEI 13-04 2005 ("Sistemi di misura dell'energia elettrica - Composizione, precisione e verifica"), Guida CEI 13-71 2015 ("Sistemi di misura dell'energia elettrica (c.a.) - Guida alla composizione, installazione e verifica").]

<sup>28</sup> [Laddove il corrispettivo ad oggi applicato per tale tipologia di intervento da e-distribuzione è pari a 231,89 euro.]

<sup>29</sup> [Nonostante tali ipotesi siano comunque residuali, in quanto tipicamente i contatori posti all'interno di coperture, grate o teche sono contatori di Media o Alta Tensione.]

<sup>30</sup> [In particolare, ED ha dichiarato che il cap mensile di interventi previsto nella versione definitiva dell'Impegno n. 3 risulta necessario a contemperare le esigenze connesse all'installazione delle Schede ES con l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico da parte della società, i quali prevedono per tale tipologia di prestazioni l'intervento di personale qualificato (c.d. "verificatori") la cui disponibilità sul territorio è limitata.]

<sup>31</sup> [Tale modifica consente altresì di assorbire l'osservazione espressa dall'AEEGSI nel proprio parere sugli Impegni, precedentemente richiamata, secondo la quale sarebbe stato necessario prevedere opportune forme di trasparenza del piano di installazione gratuita delle Schede nei confronti dei clienti, in modo che gli stessi disponessero degli elementi necessari a valutare l'eventuale opportunità di richiedere una installazione anticipata con gli oneri previsti a loro carico (nella versione attuale, infatti, non è previsto alcun onere).]

richieste di installazione delle Schede ES; infine, a completamento delle misure previste di cui all'Impegno n. 3, ED ha previsto per i contatori in Bassa Tensione, "nei casi del tutto residuali in cui il dato di consumo non sia acquisibile in maniera agevole a causa della presenza di una calotta di protezione meccanica apposta sugli stessi", che su richiesta del cliente o del soggetto delegato effettuerà la rimozione della calotta e la contestuale sostituzione del contatore senza addebitare alcun onere al cliente entro 15 giorni dalla relativa richiesta.

#### *V.2.4 Valutazioni*

**53.** In merito all'Impegno n. 3 si possono svolgere valutazioni senz'altro positive sull'idoneità del medesimo a risolvere i problemi concorrenziali evidenziati in avvio. Pur nel limite massimo di 800 interventi mensili, infatti, la stabilità gratuita dell'intervento di installazione della Scheda ES da parte di ED su richiesta del cliente produce l'effetto di una riduzione dei costi complessivi per la piena fruizione dei servizi di *smarticologemetering* di cui trattasi e appare quindi misura pro-concorrenziale.

**54.** Vanno poi apprezzate nello stesso senso anche le ulteriori previsioni di modifica dell'Impegno n. 3, di messa a disposizione di un canale dedicato per le richieste di Schede ES, così come la previsione della vera e propria sostituzione dei contatori, sempre gratuita, qualora – in casi residuali – si tratti di contatori in Bassa Tensione coperti da una calotta di protezione meccanica.

**55.** In ultima analisi, il complesso delle previsioni di cui all'Impegno n. 3 – così come integrate e modificate ad esito del *market test* – appare in grado di rappresentare un'efficace soluzione al problema dei contatori inaccessibili rilevato nell'atto di avvio della presente istruttoria, ovvero di realizzare condizioni di apertura del mercato dei servizi di *smarticologemetering* anche per i clienti allacciati in Media e Alta Tensione.

### **V.3 Impegno n. 4: Istituzione di un Tavolo tecnico**

#### *V.3.1 L'impegno proposto*

**56.** Ai sensi dell'Impegno n. 4, circa la tematica dei distacchi e dei contatori posti all'interno di quadri di alloggiamento sigillati, e-distribuzione si è impegnata ad istituire un tavolo tecnico, cui potranno aderire tutti gli operatori interessati, per la discussione dei diversi profili legati alla installazione dei dispositivi conta impulsi sui propri misuratori, al fine di definire modalità operative compatibili con il corretto svolgimento delle attività di competenza del distributore. Tale impegno non è stato oggetto di particolari osservazioni nell'ambito del *market test*, né di alcuna modifica nella versione definitiva degli Impegni.

#### *V.3.2 Valutazioni*

**57.** L'Impegno si apprezza quale misura rafforzativa rispetto alle misure principali previste in tema di distacchi e di accesso ai contatori sigillati, consentendo un opportuno confronto tra e-distribuzione e gli operatori interessati alla fornitura di servizi di *smarticologemetering* sugli elementi di carattere più strettamente tecnico connessi alle tematiche in analisi.

### **V.4 Impegno n. 5: Messa a disposizione del rapporto di trasformazione ("fattore k")**

#### *V.4.1 L'impegno proposto*

**58.** Ai sensi dell'Impegno n. 5, nei casi in cui l'impulso ottico del contatore possa essere letto solo attraverso la conoscenza di un apposito rapporto di trasformazione (c.d. "fattore k"), e-distribuzione si impegna a pubblicare, entro tre mesi dalla notifica dell'eventuale provvedimento di accettazione degli impegni, il "fattore k" nella sezione dedicata al cliente finale del proprio portale *web*.

**59.** In tal modo, il cliente che non abbia conservato copia del verbale di attivazione (dove tale elemento risulta indicato) o che non intenda attivarsi direttamente nei confronti di ED, avrà a disposizione una ulteriore modalità per reperire agevolmente tale informazione e comunicarla al proprio fornitore di servizi di *smarticologemetering*. Anche tale misura non è stata oggetto di particolari osservazioni nell'ambito del *market test*, né di modifica da parte di e-distribuzione nella versione definitiva degli Impegni.

#### *V.4.2 Valutazioni*

**60.** Si valuta la misura proposta quale idonea risoluzione alle criticità operative derivanti dalla mancata indicazione del c.d. "fattore k", necessario per alcune tipologie di misuratori a leggere correttamente il valore dell'impulso led prodotto dal contatore a fini di fornitura di servizi di monitoraggio avanzato dei consumi.

### **V.5 Impegno n. 6 di ED (in tema di accesso agli elementi tecnici necessari a replicare un dispositivo IHD da parte di terzi)**

#### *V.5.1 L'impegno originariamente proposto*

**61.** Ai sensi dell'Impegno n. 6, nella versione originaria, e-distribuzione si era impegnata a mettere a disposizione dei terzi richiedenti – entro 3 mesi dall'eventuale accettazione degli impegni da parte dell'Autorità - un modulo c.d. "Original Equipment Manufacturer" ("OEM") integrabile nei dispositivi "in-home device" sviluppati dai terzi. Tale modulo sarà in grado di colloquiare con il contatore secondo il protocollo del sistema di telegestione: i fornitori di servizi *post-contatore*, attraverso l'integrazione di tale modulo nei propri dispositivi, potranno dunque disporre dei dati del

contatore senza compromettere il corretto funzionamento della telegestione. In tal modo, i dispositivi "in-home device" sviluppati dai terzi potranno rappresentare un'alternativa commerciale allo *SmarticoloInfo* sviluppato da e-distribuzione.

**62.** Il prezzo di cessione del modulo sarà quello necessario a coprire esclusivamente il costo sostenuto dalla stessa società per la relativa produzione a mezzo di ditte appaltatrici, con un tetto prefissato di 18 euro (laddove ED si era altresì impegnata a ridurlo ulteriormente a fronte di eventuali riduzioni del costo di produzione derivanti dalla crescita dei volumi di produzione realizzati).

**63.** In relazione alle condizioni di cessione del modulo *OEM*, ED si era poi impegnata a garantire la disponibilità di 6.000 moduli *OEM* alla data di eventuale attuazione della misura; per quanto riguarda, invece, la durata della misura proposta, la società si era impegnata a dare attuazione all'impegno sino alla data di completamento del piano di sostituzione dei contatori di seconda generazione<sup>32</sup>.

#### *V.5.2 Le osservazioni risultanti dal market test*

**64.** A fronte di un generale apprezzamento per la misura proposta, che consente a soggetti terzi di sviluppare soluzioni di *smarticologating* attraverso dispositivi di tipo *in-home device*, le osservazioni formulate hanno riguardato: il prezzo dell'*OEM*, che, pari a 18 euro, appariva ad alcuni operatori troppo elevato; la necessità di definire con maggiore puntualità i livelli di servizio offerti, in termini di tempistiche di attivazione, tipo di informazione acquisibile e frequenza di trasmissione dei dati; l'opportunità di un prolungamento del termine di efficacia dell'Impegno oltre la fine del processo di sostituzione dei contatori; un'auspicata riduzione delle tempistiche di attuazione del medesimo (da 3 mesi ad 1 mese rispetto all'eventuale accettazione degli Impegni da parte dell'Autorità).

**65.** Alcuni operatori, poi, rispetto alle specifiche tecniche fornite da ED quali allegati al Formulario di presentazione degli Impegni e in particolare riguardo alle modalità di configurazione e attivazione dei moduli *OEM*, hanno notato che le procedure descritte non risultavano adatte alla attivazione in serie, mentre altri hanno auspicato che venisse consentita anche una fase di *testing* del modulo *OEM* da parte dei soggetti interessati prima dell'acquisto.

**66.** Il denunciante ha inoltre affermato che avrebbe dovuto essere prevista anche un'ulteriore versione dell'Impegno in analisi che contemplasse la messa a disposizione non dell'intero modulo *OEM* ma solamente del microprocessore che il medesimo incorpora e degli *script* necessari alla configurazione del medesimo (tale versione avrebbe comportato, a parere di Acotel, anche un beneficio in termini di ulteriore riduzione del prezzo di cessione, nonché la massima autonomia per i terzi nello sviluppo del proprio *IHD*).

**67.** Infine, diversi operatori (soprattutto piccoli operatori non integrati nella produzione di *hardware*) hanno richiesto che, accanto alla messa a disposizione del modulo *OEM*, ED si rendesse comunque disponibile a fornire al mercato anche il prodotto finito *SmarticoloInfo*, debrandizzato ed in ogni caso offerto a condizioni idonee a consentire l'instaurazione di un corretto rapporto concorrenziale tra quest'ultimo e i dispositivi *IHD* di terzi integranti il modulo *OEM*.

#### *V.5.3 Le modifiche accessorie*

**68.** Nella nuova versione dell'Impegno n. 6, e-distribuzione ha accolto la maggior parte delle richieste emerse dal *market test*, in particolare prevedendo, in primo luogo, la possibilità di una fase di test per i moduli *OEM*, realizzata mediante l'organizzazione di un apposito *workshop* al quale potranno partecipare i soggetti interessati, per la presentazione delle caratteristiche tecniche e funzionali del modulo. Nell'ambito di tale *workshop*, che ED si impegna a organizzare entro un termine di 45 giorni dall'eventuale accettazione degli Impegni, la società metterà anche a disposizione alcuni pezzi "pilota" del modulo ai terzi che ne facciano richiesta, di modo che gli stessi possano anticipatamente cominciare la fase sperimentale per l'integrazione dell'*OEM* all'interno di propri dispositivi<sup>33</sup>. Sarà anche attivato un canale dedicato per fornire un adeguato supporto tecnico/gestionale in relazione a eventuali problematiche che dovessero emergere riguardo all'integrazione del modulo *OEM* nei dispositivi di terze parti (ovvero, riguardo allo *SmarticoloInfo*) e saranno pubblicate delle apposite FAQ inerenti i principali aspetti circa l'acquisto e il funzionamento del modulo.

**69.** Inoltre, sempre rispondendo alle indicazioni emerse nell'ambito del *market test*, ED ha altresì dettagliato ulteriormente le funzionalità tecniche del modulo *OEM* (ad esempio, in termini di frequenza di trasmissione dei dati, che sarà identica a quella dello *SmarticoloInfo* e pari a 15 minuti), nonché ha previsto, oltre alla possibilità di configurazione per singolo POD, la possibilità di procedere ad una configurazione massiva, in un tempo tuttavia pari a 6 mesi dalla data di eventuale accettazione degli Impegni da parte dell'Autorità<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> [ED ha comunque precisato che i dispositivi che integreranno il modulo *OEM* al loro interno saranno compatibili anche con i contatori di seconda generazione. Infine, anche in relazione a tale Impegno (oltre che in relazione al primo, relativo al flusso informativo nei casi di distacco, come già detto), ED si è impegnata a favorire la più ampia conoscenza di tale soluzione ai soggetti potenzialmente interessati, fornendone un'informativa sul proprio sito web, nonché predisponendo apposite comunicazioni ai medesimi soggetti precedentemente indicati (venditori di energia ovvero soggetti che hanno partecipato alle consultazioni del regolatore di settore in materia).]

<sup>33</sup> [Tale fase anticipata di test sarà prevista anche per lo *Smart Info*, cfr. *infra*.]

<sup>34</sup> [Con un delay, quindi, di 3 mesi rispetto alla data di rilascio dei moduli, tempo tuttavia indicato dalla società quale necessario per predisporre tale ulteriore procedura di attivazione.]

**70.** Infine, sempre per quanto concerne il modulo *OEM*, e-distribuzione ha proceduto nella formulazione definitiva dell'Impegno in analisi a svincolare il termine di efficacia del medesimo rispetto al termine del processo di sostituzione dei contatori con contatori di seconda generazione<sup>35</sup>.

**71.** Nella nuova versione dell'Impegno n. 6, poi, ED ha accolto anche la richiesta espressa da diversi operatori intervenuti nell'ambito del *market test* e relativa alla messa a disposizione al mercato, accanto al modulo *OEM*, anche del prodotto finito "da scaffale" *SmarticoloInfo*, quale ampliamento del ventaglio delle possibili apparecchiature attraverso le quali fornire servizi di monitoraggio avanzato dei consumi di energia elettrica ai clienti finali.

**72.** A tale proposito, in estrema sintesi, la proposta di e-distribuzione presentata quale modifica all'Impegno n. 6 prevede la fornitura dello *SmarticoloInfo* ad un prezzo massimo pari a 28 euro, impegnandosi ED come per l'OEM a mantenere una stretta equivalenza tra prezzo e costo sostenuto per la relativa produzione (anche in questo caso, a mezzo di ditte appaltatrici) e quindi impegnandosi a riflettere sul prezzo dello *SmarticoloInfo* eventuali riduzioni di costo rese possibili da economie di scala realizzabili in funzione delle quantità richieste.

**73.** Quanto al rapporto tra le condizioni economiche e le tempistiche di fornitura dei due oggetti, l'OEM da un lato – quale componente *core* di un dispositivo *in-home device* di terzi – e lo *SmarticoloInfo* dall'altro – quale soluzione *hardware* integrata –, ED nella versione definitiva dell'Impegno n. 6 ha previsto alcune clausole di salvaguardia, di seguito precisate:

- al fine di garantire un adeguato rapporto tra il prezzo del modulo *OEM* e quello dello *SmarticoloInfo*, nel caso in cui il medesimo rapporto dovesse attestarsi (in base ai livelli di costo derivanti dalle manifestazioni della domanda) su un valore uguale o superiore al 75%<sup>36</sup>, e-distribuzione si impegna ad informare tempestivamente l'Autorità la quale potrà valutare un'eventuale revisione dell'Impegno;

- lo *SmarticoloInfo*, offerto in versione debrandizzata<sup>37</sup>, sarà rilasciato decorsi 6 mesi dal momento dell'eventuale accettazione degli Impegni da parte dell'Autorità (dopo 3 mesi, quindi, rispetto al rilascio dell'OEM).

**74.** Infine, riguardo allo *SmarticoloInfo*, e-distribuzione è impegnata ad astenersi dalla diffusione al dettaglio del medesimo, direttamente o attraverso società controllate, fatta eccezione per i progetti finanziati rispetto ai quali la società ha già assunto specifici impegni.

#### *V.5.4 Valutazioni*

**75.** Si ritiene che l'Impegno n. 6, nella sua versione definitiva, rappresenti un'ideale misura di apertura del mercato dei servizi di *smarticologating* soprattutto nelle more della diffusione dei contatori di seconda generazione, i quali prevedranno uno sdoppiamento della linea PLC utilizzata dal contatore, a monte verso i sistemi di telegestione del distributore e a valle per la fornitura dei dati di consumo agli utenti finali, che dovrebbe consentire di superare il problema legato all'esistenza di un protocollo proprietario di Enel sulla linea di comunicazione (attualmente, unica) utilizzata dal contatore.

A tal fine, rileva in particolare la messa a disposizione dei terzi del c.d. "modulo *OEM*", che i soggetti interessati potranno acquistare da e-distribuzione a prezzo di costo (inizialmente fissato a 18 euro) al fine di integrarlo in propri dispositivi *IHD*.

**76.** Valenza positiva rivestono altresì i miglioramenti circa l'offerta del modulo *OEM* apportati da ED in esito alle osservazioni pervenute dal *market test*, quali: la definizione con maggiore puntualità dei livelli di servizio offerti (ad esempio in termini di frequenza di trasmissione dei dati, pari a 15 minuti); l'estensione del termine di efficacia dell'Impegno oltre il termine del processo di sostituzione dei contatori, fino al persistere di una domanda di mercato per i moduli; l'adattamento delle procedure tecniche di attivazione dei moduli *OEM* alla produzione "in serie", sebbene in un termine di 6 mesi dall'eventuale accettazione degli Impegni; infine, l'organizzazione di un *workshop* e la predisposizione di un canale di comunicazione dedicato per fornire un adeguato supporto tecnico/gestionale in relazione a eventuali problematiche che dovessero emergere riguardo all'integrazione del modulo nei dispositivi di terze parti.

**77.** Rispetto alle previsioni inerenti la cessione del modulo *OEM*, che si ritengono essenziali per il superamento delle problematiche concorrenziali evidenziate mediante l'atto di avvio della presente istruttoria, e-distribuzione ha accolto attraverso le modifiche accessorie agli Impegni anche la richiesta formulata da alcuni soggetti e relativa all'offerta al mercato del prodotto finito "da scaffale" *SmarticoloInfo*, a condizioni che sembrano idonee ad assicurare un corretto rapporto di concorrenzialità tra le due soluzioni, sia in termini economici che di tempistiche di rilascio<sup>38</sup>.

<sup>35</sup> [In particolare, la versione attuale dell'Impegno n. 6 prevede che ED continui ad offrire i moduli *OEM* fino al persistere di una domanda di mercato in relazione ai medesimi, con la possibilità di richiedere all'Autorità un'eventuale revisione degli Impegni laddove la richiesta complessiva da parte del mercato dei dispositivi di cui trattasi risulti talmente marginale da rendere antieconomica e ingiustificatamente gravosa per la società l'attuazione della misura e il mantenimento in funzione delle strutture aziendali atte a realizzarla.]

<sup>36</sup> [Laddove il rapporto tra i valori di 18 euro e i 28 euro attualmente previsti è pari al 64%.]

<sup>37</sup> [Eccettuata la necessità del riconoscimento previsto dal d.lgs. n. 206/2005 del nome del produttore, che e-distribuzione si è impegnata ad apporre in posizione non immediatamente visibile.]

<sup>38</sup> [In particolare, ci si riferisce alle previsioni relative al rapporto massimo tra i prezzi dei due prodotti e alla clausola di salvaguardia nell'eventualità di un suo superamento, nonché alle tempistiche di rilascio differenziate di questi ultimi (a tal riguardo, si valuta positivamente anche la previsione per cui ED, già a partire dal momento dei 45 giorni successivi alla eventuale chiusura con impegni del

**78.** Valenza positiva riveste poi l'ulteriore previsione di ED, relativa all'impegno a non procedere alla commercializzazione al dettaglio di *SmarticoloInfo*, né direttamente né attraverso società controllate, misura che appare in grado di assicurare l'opportuna terzietà e neutralità del distributore rispetto alla fornitura di servizi di *smarticolometering* attraverso detto dispositivo.

**79.** Va menzionato, infine, riguardo al **complesso delle misure proposte da e-distribuzione**, che la società si è impegnata a rendicontare separatamente al regolatore di settore AEEGSI gli oneri sostenuti per la relativa implementazione, in modo da consentire alla stessa Autorità di escluderli dai costi riconosciuti a fini tariffari.

## **V.6 Impegni di Enel S.p.A.**

### *V.6.1 Gli impegni proposti*

Impegno 1: Garanzia dell'effettiva implementazione degli impegni da parte di ED

**80.** Enel S.p.A. si è in primo luogo impegnata a garantire il rispetto da parte di e-distribuzione delle modalità attuative e delle tempistiche riguardanti le misure proposte dalla società nell'ambito del proprio formulario Impegni, nei limiti e nel rispetto della normativa in materia di *unbundling*.

Impegno n. 2: Garanzia di non discriminazione da parte di ED nei rapporti commerciali intercorrenti fra le società del Gruppo Enel e società terze

**81.** Enel S.p.A. si è inoltre impegnata a garantire che e-distribuzione applicherà ad Enel Energia, ovvero a qualsiasi altra società del gruppo Enel operante in Italia, le medesime condizioni commerciali e non commerciali applicate alle società non appartenenti al gruppo, con specifico riguardo alla messa a disposizione, in base all'Impegno n. 6, del modulo *Original Equipment Manufacturer* ("OEM") e dello *SmarticoloInfo*<sup>39</sup>.

### *V.6.2 Valutazioni*

**82.** Gli Impegni di Enel S.p.A. contengono l'indicazione di un controllo della capogruppo sull'implementazione delle misure proposte da e-distribuzione e sulla non discriminazione dei terzi rispetto alle società del gruppo e si valutano dunque quali ulteriori garanzie rispetto alle misure più sostanziali proposte da e-distribuzione.

## **VI. CONCLUSIONI**

**83.** Per il complesso delle considerazioni svolte in relazione alle singole misure, gli Impegni presentati da e-distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A., nella loro versione definitiva, appaiono idonei a porre rimedio alle preoccupazioni concorrenziali sollevate dall'Autorità in sede di avvio del presente procedimento istruttorio, nella misura in cui si ritengono in grado di realizzare condizioni di concorrenzialità sul mercato rilevante dello *smarticolometering* elettrico e di evitare *pro futuro* il verificarsi di condotte strumentali volte a ritardare e/o ostacolare l'ingresso di concorrenti nel medesimo mercato.

**84.** Gli Impegni, infatti, risultano idonei: a minimizzare eventuali disservizi ed ostacoli causati a clienti finali e fornitori dei servizi di *smarticolometering* dal fenomeno dei distacchi dei dispositivi conta impulsivi dai contatori dei clienti medesimi; a consentire l'offerta di servizi di *smarticolometering* elettrico attraverso l'accesso ai dati di consumo dei contatori anche quando gli stessi siano posti all'interno di quadro di alloggiamenti sigillati (attraverso la c.d. "Scheda ES"), ovvero quando sia necessaria la conoscenza del c.d. "fattore k" per la corretta lettura dell'impulso led prodotto dai contatori; a consentire la replicabilità anche da parte di soggetti diversi da e-distribuzione di soluzioni di lettura dei dati di consumo attraverso dispositivi posti in casa del cliente e collegati al misuratore attraverso la linea elettrica mediante la messa a disposizione del c.d. "modulo OEM" (ovvero ad offrire l'ulteriore possibilità di approvvigionamento all'ingrosso per i soggetti che ne facciano richiesta anche del prodotto finito da scaffale "*SmarticoloInfo*", a condizioni di fornitura che appaiono coerenti con quelle di offerta del predetto modulo).

**85.** In conclusione, gli Impegni risultano funzionali a eliminare il complesso delle preoccupazioni concorrenziali mosse in avvio, apparendo in grado di garantire un pieno sviluppo del mercato dei servizi di monitoraggio avanzato dei consumi elettrici, anche a fronte delle limitazioni date dall'attuale contesto tecnologico, e assicurare che il ruolo svolto da e-distribuzione si limiti a quello di un abilitatore neutrale del mercato, evitando anche eventuali comportamenti discriminatori derivanti dall'appartenenza della società a un gruppo verticalmente integrato operante in tutti i segmenti della filiera elettrica.

**86.** Infine, si ritiene che la garanzia di condizioni di concorrenzialità sul mercato dei servizi di *smarticolometering* sia in grado di produrre effetti positivi più ampi anche sui collegati mercati della vendita, dove l'offerta di tali servizi congiuntamente a quella della pura *commodity* può costituire un importante strumento di differenziazione e *atout* competitiva per i venditori sul mercato libero e, di conseguenza, comportare importanti benefici per i consumatori finali attraverso una più vivace concorrenza tra gli operatori sui mercati della vendita di energia elettrica.

---

*caso, metterà a disposizione dei terzi che ne facciano richiesta alcuni moduli OEM su cui iniziare le opportune sperimentazioni, permettendo di estendere a circa quattro mesi e mezzo i tempi per i terzi di sviluppo di propri dispositivi IHD prima del rilascio al mercato anche del prodotto finito Smart Info).]*

<sup>39</sup> *[Gli Impegni di Enel S.p.A. non sono stati oggetto di osservazioni nell'ambito del market test, né sono stati oggetto di modifica nella versione definitiva degli Impegni.]*

**87.** L'Autorità vigilerà sull'esecuzione degli Impegni, e si riserva di riaprire d'ufficio il procedimento ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 14-ter, commi 2 e 3, della legge n. 287/90.

RITENUTO, quindi, che gli impegni presentati da e-distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A. risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria;

RITENUTO di disporre l'obbligatorietà degli impegni presentati da e-distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A. ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

tutto ciò premesso e considerato:

DELIBERA

a) di rendere obbligatori per e-distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A. gli impegni presentati e allegati al presente provvedimento di cui formano parte integrante, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90, nei termini sopra descritti;

b) di chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione, ai sensi del medesimo articolo 14-ter, comma 1, della legge n. 287/90;

c) che le società e-distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A. presentino all'Autorità, entro centoventi giorni dalla notifica del presente provvedimento, una prima relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli impegni assunti, corredata da ogni relativa necessaria documentazione, con particolare riferimento all'attuazione degli Impegni nn. 1, 2, 4, 5 e 6;

d) che le società e-distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A. presentino all'Autorità, entro duecentodieci giorni dalla notifica del presente provvedimento, una seconda relazione dettagliata sullo stato di attuazione degli impegni assunti, corredata da ogni relativa necessaria documentazione, con particolare riferimento all'attuazione degli Impegni n. 3 e n. 6;

e) che le società e-distribuzione S.p.A. ed Enel S.p.A. presentino all'Autorità, entro il 31 dicembre 2017 e successivamente entro il 31 dicembre di ciascun anno, dettagliate relazioni annuali sull'attuazione del complesso degli Impegni assunti, corredate da ogni relativa necessaria documentazione, inclusive di opportuna rendicontazione dei costi annualmente sostenuti.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*